

Statuto centrale della Pro Ticino

Statuto centrale della Pro Ticino

Art. 1	Natura e scopo della Pro Ticino	2
Art. 2	Sede	2
Art. 3	Composizione	2
Art. 4	Soci	2
Art. 4.1	Soci individuali	2
Art. 4.2	Soci simpatizzanti	3
Art. 4.3	Soci collettivi	3
Art. 4.4.	Soci onorari.....	3
Art. 5	Organi	3
Art. 6	L'assemblea dei Delegati	3
Art. 6.1	Assemblea ordinaria e straordinaria e convocazione	3
Art .6.2	Composizione e diritto di voto.....	4
Art. 6.3	Competenze	4
Art. 6.4	Decisioni	4
Art. 7	Il Consiglio dei Presidenti	4
Art. 7.1	Organizzazione e convocazione	4
Art. 7.2.	Composizione e diritto di voto.....	5
Art. 7.3	Competenze	5
Art. 8	Il Comitato Centrale	5
Art. 8.1	Composizione e organizzazione.....	5
Art. 8.2	Compiti e Competenze	5
Art. 9	Rapporti tra sezioni e Pro Ticino centrale	6
Art. 9.1	Organizzazione e amminitrazione	6
Art. 9.2	Amministrazione e tassa centrale.....	6
Art.10	Radiazioni, espulsioni e controversie	7
Art.11	Scioglimento dell'Associazione	7
Art.12	Mezzi finanziari e disposizioni generali	7
Art.12.1	Mezzi finanziari e responsabilità	7
Art.12.2	Della protezione dei dati dei soci	8
Art.13	Della legislazione applicabile	8

Art. 1 Natura e scopo della Pro Ticino

¹ La Pro Ticino è un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss del Codice Civile Svizzero (CCS) fondata il 12 settembre 1915. Essa è apartitica e aconfessionale e non si prefigge nessuno scopo di lucro. I suoi obiettivi sono:

1. riunire i suoi soci domiciliati nei Cantoni confederati o all'estero e quelli rientrati in Ticino, appoggiare e promuovere i loro interessi morali e materiali e favorirne la conservazione del carattere ticinese;
2. difendere e promuovere gli interessi del Canton Ticino quale cantone di lingua italiana e di cultura svizzero-italiana; migliorare ed intensificare i buoni rapporti fra il Ticino e gli altri cantoni;
3. promuovere la cultura ticinese e svizzero-italiana e la lingua italiana in collaborazione con altre associazioni culturali e italofone.

Art. 2 Sede

¹ La sede della Pro Ticino è a Bellinzona. Il domicilio della società è all'indirizzo del segretario centrale.

Art. 3 Composizione

¹ L'associazione si compone:

1. delle società Pro Ticino e di altre società ammesse su decisione dell'Assemblea dei Delegati;
2. di soci individuali e collettivi. I membri individuali sono persone fisiche, i membri collettivi persone giuridiche, che sostengono gli scopi dell'Associazione Pro Ticino e versano una quota annuale.

² Tanto le società quanto i soci devono riconoscere e far propri i principi fondamentali della Pro Ticino e la sua organizzazione, così come risultano dal presente statuto.

Art. 4 Soci

¹ L'associazione riconosce quattro categorie di soci:

1. soci attivi
2. soci simpatizzanti
3. soci collettivi
4. soci onorari

² Essi possono essere soci delle sezioni Pro Ticino o essere affiliati direttamente alla Pro Ticino centrale.

Art. 4.1 Soci attivi

¹ Sono ammessi in qualità di soci attivi:

1. i cittadini di origine ticinese
2. i cittadini confederati vicini allo spirito ticinese e che sostengono gli scopi della Pro Ticino

Art. 4.2 Soci simpatizzanti

¹ Sono ammessi in qualità di soci simpatizzanti tutte le altre persone non conformi all' art. 4.1., ma vicine allo spirito ticinese per lingua e/o cultura e che sostengono gli scopi della Pro Ticino.

Art. 4.3 Soci collettivi

¹ I soci collettivi sono aziende o persone giuridiche che desiderano promuovere le finalità dell'Associazione.

Art. 4.4 Soci onorari

¹ Sono soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nella causa dell'associazione e/o che hanno contribuito efficacemente alla realizzazione degli scopi della Pro Ticino.

² I membri onorari sono designati dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Comitato Centrale.

³ I soci onorari non hanno l'obbligo di pagare la tassa alla cassa centrale. Possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei Delegati.

Art. 5 Organi

¹ Gli organi della Pro Ticino centrale sono:

1. l'Assemblea dei Delegati;
2. il Consiglio dei Presidenti;
3. il Comitato Centrale.

Art. 6 L'Assemblea dei Delegati**Art. 6.1 Assemblea ordinaria o straordinaria e convocazione**

¹ L'Assemblea dei Delegati ordinaria è indetta annualmente di regola nel primo semestre dell'anno.

² L'Assemblea dei Delegati straordinaria può essere convocata su decisione del Comitato Centrale oppure su richiesta scritta di almeno un quinto delle sezioni. Essa deve essere convocata entro 2 mesi dalla richiesta.

³ L'assemblea è convocata per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, al più tardi 30 giorni prima della riunione

⁴ L'assemblea è presieduta dal Presidente centrale.

Art. 6.2 Composizione e diritto di voto

¹ Le sezioni hanno diritto al seguente numero di delegati:

- 2 delegati le sezioni fino a 100 soci
- 3 delegati le sezioni fino a 300 soci
- 4 delegati le sezioni con un numero superiore di soci.

² I delegati sono scelti dalle sezioni tra i soci attivi; il Presidente sezionale è di principio uno dei delegati.

³ I delegati esprimono un voto singolo diretto. Per le sezioni d'oltreoceano i delegati possono votare per iscritto. Il loro voto deve arrivare anticipatamente.

Art. 6.3 Competenze

¹ L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo dell'associazione e rappresenta i soci attraverso i delegati delle sezioni. All'Assemblea sono attribuite le seguenti competenze:

- approvare modifiche dello statuto centrale
- nominare il Comitato Centrale e il suo Presidente
- nominare soci onorari della Pro Ticino centrale
- approvare il rapporto di attività del Comitato Centrale sull'andamento generale dell'associazione
- trattare eventuali proposte formulate dal Consiglio dei Presidenti, dal Comitato Centrale o da sezioni
- decidere sugli eventuali ricorsi presentati da sezioni o da soci contro le decisioni del Consiglio dei Presidenti o del Comitato Centrale
- riconoscere su preavviso del Comitato Centrale la fondazione di nuove sezioni o la fusione di sezioni esistenti
- radiare una sezione
- decidere lo scioglimento dell'associazione.

Art. 6.4 Decisioni

¹ L'Assemblea dei Delegati decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente.

² Per modifiche statutarie è richiesta una maggioranza assoluta di 2/3 dei voti espressi alla presenza di almeno la metà più uno dei delegati delle sezioni. In mancanza del numero legale dei delegati, l'Assemblea è riconvocata in altra data nella quale si delibererà con qualsiasi numero dei delegati presenti.

³ Per lo scioglimento dell'associazione vedi Art. 11.

Art. 7 Il Consiglio dei Presidenti

Art. 7.1 Organizzazione e convocazione

¹ Il Consiglio dei Presidenti si riunisce almeno una volta l'anno convocato dal Comitato centrale o su richiesta di almeno 5 Presidenti sezionali.

² Il Consiglio dei Presidenti è convocato per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, al più tardi 30 giorni prima della riunione.

Art. 7.2 Composizione e diritto di voto

¹ Il Consiglio dei Presidenti è composto dal Presidente centrale, che lo presiede, dai Presidenti centrali onorari e dai Presidenti delle sezioni. Ogni Presidente ha diritto ad un voto. In assenza del presidente sezionale, la sezione può delegare il diritto di voto ad un suo socio prescelto.

² Gli altri membri del Comitato Centrale partecipano con voto consultivo.

Art. 7.3 Competenze

¹ Al Consiglio dei Presidenti compete:

- approvare i regolamenti interni
- decidere su tutte le questioni importanti di natura sociale o culturale
- approvare consuntivo e preventivo
- nominare l'organo di revisione
- approvare la tassa per la cassa centrale
- esaminare e preavvisare le candidature di nuovi membri del CC su proposta del CC
- esaminare e preavvisare modifiche degli statuti
- decidere in caso di eventuali contestazioni e divergenze sorte fra il CC e le sezioni.

Art. 8 Il Comitato Centrale (CC)

Art. 8.1 Composizione e organizzazione

¹ Il Comitato Centrale si compone di almeno 5 membri, soci attivi di preferenza di sezioni diverse. Almeno un membro dovrebbe appartenere ad una sezione estera.

² Il Presidente centrale di regola non dovrebbe essere anche presidente sezionale.

³ Il periodo di nomina (legislazione) del Comitato Centrale è di 3 anni, i membri possono essere confermati per tre volte. In caso di nomina durante un periodo di legislazione la conferma può essere fatta eccezionalmente quattro volte. Il Presidente nominato all'inizio di una legislazione o per il tempo restante può essere confermato solo due volte.

⁴ Il Comitato Centrale decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voto decide il Presidente.

⁵ Il Comitato Centrale può delegare compiti e le relative competenze a gruppi di lavoro composti da membri di comitato e da altri soci.

⁶ Agli effetti legali di fronte a terzi l'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente o del Vicepresidente con quella di un altro membro del Comitato Centrale.

Art. 8.2 Compiti e Competenze

¹ Ad eccezione del ruolo di Presidente il CC si organizza autonomamente.

² Il Comitato Centrale è responsabile dell'adempimento dei compiti statutari e ha tutte le competenze che non sono riservate all'Assemblea dei Delegati e/o al Consiglio dei Presidenti. Al Comitato Centrale compete in particolare:

- l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio dei Presidenti;
- la vigilanza su istituzioni e commissioni dell'associazione;

- l'elaborazione e la delibera del proprio regolamento interno;
 - la nomina e la revoca di collaboratori del Comitato Centrale;
 - la redazione del rapporto di gestione, delle relazioni e delle decisioni da sottoporre alle Assemblee dei Delegati ed al Consiglio dei Presidenti;
 - la preparazione dei conti consuntivo e preventivo da presentare per l'approvazione al Consiglio dei Presidenti
 - la ratifica degli statuti delle sezioni;
 - la proposta della tassa da pagare dai soci alla cassa centrale;
-
- l'attuazione di tutte le misure che giudica opportune e che sono conformi agli scopi del sodalizio;
 - fissare il luogo dove si svolgeranno le Assemblee dei Delegati e le riunioni del Consiglio dei Presidenti.

³ Il Comitato Centrale può disporre fuori preventivo, per la gestione degli affari correnti, di una somma non superiore a CHF 5'000.-/anno, senza chiedere il consenso del Consiglio dei Presidenti.

Art. 9 Rapporti tra sezioni e Pro Ticino centrale

Art. 9.1 Organizzazione e amministrazione

¹ Le sezioni si occupano delle attività e del sostegno degli obiettivi della Pro Ticino a livello locale. Le questioni di principio e coerenti con le autorità cantonali ticinesi e/o federali sono di competenza del Comitato Centrale.

² Le sezioni forniscono al Comitato centrale una volta l'anno un resoconto delle loro attività e tutte quelle informazioni che questo dovesse chiedere.

³ Nella loro amministrazione interna, le sezioni e le sottosezioni godono di autonomia, questo entro i limiti previsti dal presente statuto centrale e dai regolamenti centrali.

⁴ Gli statuti delle sezioni e i loro cambiamenti devono essere ratificati dal Comitato Centrale. Qualora prevedano delle sottosezioni, i soci di queste ultime possono essere soci anche della rispettiva sezione.

Art. 9.2 Amministrazione e tassa centrale

¹ Le sezioni comunicano al Comitato Centrale, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro soci attivi, simpatizzanti e collettivi. Per i soci individuali indicano il numero dei singoli e delle coppie.

² Le sezioni Pro Ticino versano alla cassa centrale una tassa annua fissata dal Consiglio dei Presidenti per ogni loro socio singolo e per coppia di soci indipendentemente da eventuali agevolazioni sezionali.

³ Per le sezioni all'estero ed i soci affiliati direttamente alla Pro Ticino centrale, il Comitato Centrale decide se ed in quale misura deve essere pagata una tassa annua.

Art. 10 Radiazioni, espulsioni e controversie

¹ Gli organi della Pro Ticino cercano di trovare una soluzione alle controversie tra loro, tra le sezioni o tra le sezioni e i soci tramite mediazione.

² Su proposta del Comitato Centrale e del Consiglio dei Presidenti, l'Assemblea dei Delegati può decidere la radiazione di una sezione la quale, malgrado ripetuti avvertimenti, trascuri i propri doveri verso l'associazione centrale oppure si sia data una attività o un'organizzazione non conforme al contenuto ed allo spirito dello statuto centrale.

³ La decisione d'espulsione di soci da parte delle sezioni per motivi di conflitto con gli obiettivi della Pro Ticino è comunicata all'interessato e al Comitato Centrale. Esse hanno quindi validità anche nei confronti delle altre sezioni.

⁴ Contro la decisione d'espulsione, il socio interessato ha diritto di ricorrere all'Assemblea dei Delegati. Il ricorso va inoltrato per il tramite del Comitato Centrale almeno due mesi prima dell'Assemblea dei Delegati. A richiesta del ricorrente il Comitato Centrale ha la facoltà di accordare l'effetto sospensivo. L'Assemblea dei Delegati decide su proposta del Comitato Centrale e del Consiglio dei Presidenti quando si tratta di espulsioni pronunciate da sezioni e su proposta del Consiglio dei Presidenti quando si tratta di espulsioni di soci affiliati pronunciate dal Comitato Centrale. La decisione dell'Assemblea dei Delegati è inappellabile.

Art. 11 Scioglimento dell'Associazione o di una sezione

¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato solo da un'Assemblea dei Delegati appositamente convocata, con una maggioranza dei due terzi dei delegati e delle sezioni. In caso di maggioranza non qualificata l'Assemblea è riconvocata dopo sei mesi e si deciderà con maggioranza semplice dei delegati.

² Sciolta l'associazione, il patrimonio sociale e gli archivi saranno affidati all'amministrazione del Governo cantonale ticinese. Se nei dieci anni successivi fosse fondata una società con scopi analoghi, il patrimonio e l'archivio verranno a lei trasmessi.

³ Sciolta una sezione il patrimonio sociale e gli archivi saranno affidati al Comitato Centrale che per un periodo di dieci anni le terrà a disposizione di una rifondazione.

Art. 12 Mezzi finanziari e disposizioni generali

Art. 12.1 Mezzi finanziari e responsabilità

¹ Le entrate dell'associazione si compongono dalle tasse alla cassa centrale degli attivi e affiliati, dalle tasse centrali delle sezioni, da offerte spontanee o donazioni, dalle sovvenzioni del Canton Ticino, da sponsorizzazioni, patrocini e redditi di capitali e da altri proventi di attività diverse.

² I soci che lasciano l'associazione non hanno alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

³ L'associazione non risponde degli impegni assunti dai suoi soci o dalle sezioni.

⁴ Per eventuali pretese di carattere finanziario l'associazione risponde solo con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi soci.

⁵ Il Comitato Centrale decide circa l'accettazione o meno di donazioni.

⁶ L'anno sociale corrisponde all'anno civile (01 gennaio – 31 dicembre). I conti annuali si chiudono pertanto al 31 dicembre.

Art. 12.2 Della protezione dei dati e degli soci

¹ L'Associazione tutela la riservatezza dei dati dei soci, che in nessun caso potranno essere divulgati o comunicati a terzi senza l'espresso consenso dei diretti interessati.

Art. 13 Della legislazione applicabile

¹ Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda al CCS e alla legislazione applicabile.

Lo statuto Pro Ticino centrale è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 31 marzo 2007 ad Olten , entra in vigore immediatamente sostituendo lo statuto del 2 giugno 1973.

Olten, 31 marzo 2007



Raoul Pescia
Presidente CC



Daniel Buchmüller
Segretario CC